

# COMUNE DI PALOMONTE PROVINCIA DI SALERNO

## COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 14/06/2018

### Oggetto:

REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI PACOLI DEL COMUNE DI PALOMONTE (SA) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 10,05,2018 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ESAME E VARIAZIONI,-

L'anno **duemiladiciotto** il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Consiglieri:

Consiglieri	Presenti
CASCIANO MARIANO	Si
GRIECO FRANCESCO	Si
CITRO SARA	No
MAZZIOTTA ANNUNZIATA	Si
VALITUTTO SIMONE	Si
CONTE PIETRO PAOLO	No
CERVINO ADRIANO	Si
RISI VALENTINA	Si
VALITUTTO GIUSEPPE	No
PARISI SERGIO	No
CUPO FELICE	Si
MASSA BIAGIO	Si
MARIO ELIA	Si

Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT. DOMENICO IPPOLITO

Il Presidente AVV CASCIANO MARIANO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Consigliere Mario Elia propone un emendamento all' approvando regolamento. Il testo è il seguente: si propone l'integrazione dell'articolo 7 comma 1 "...salvo eccezioni che l'amministrazione comunale si riserva di esaminare"; la modifica del comma 2 "l'onere sarà pari a Euro 2,00 per unità bovina adulta"; la modifica dell'articolo 10 comma 2 "la somma da pagare è pari a 10,33 per UBA (unità Bovina Adulta).

Il Consesso udita la proposta di emendamento del Consigliere Mario Elia al presente regolamento vota all'unanimità a favore;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del D. L.vo 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione allegata comprensiva dell'emendamento presentato dal Consigliere Mario Elia ed approvato favorevolmente dal Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI PACOLI DEL COMUNE DI PALOMONTE (SA) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 10,05,2018 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ESAME E VARIAZIONI,-";

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1 del D. L.vo 267/2000;

Con voti favorevoli all'unanimità espressi per alzata di mano;

### D E L I B E R A

1. Di approvare l'unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI PACOLI DEL COMUNE DI PALOMONTE (SA) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 10,05,2018 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ESAME E VARIAZIONI,-", che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Con successiva votazione e con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con la motivazione che tale regolamento dovrà essere presentato agli organi competenti regionali al fine di ottenere contributi regionali.

**COMUNE DI PALOMONTE**  
PROVINCIA DI SALERNO

**Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale**

Settore AREA FINANZIARIA  
Num. 29 del 11/06/2018

**Oggetto:**

REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI PACOLI DEL COMUNE DI PALOMONTE (SA) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 10,05,2018 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ESAME E VARIAZIONI,-

## **IL SINDACO**

**Premesso** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.05.2010 fu approvato il “Regolamento per il godimento in natura dei pascoli del Comune di Palomonte”;

**Che** con successiva deliberazione Consiliare n. 7/20414 fu modificato il comma 1 dell’art. 8 nel modo seguente: “Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, presentare apposita istanza al comune di Palomonte”;

Che il regolamento attualmente in vigore è il seguente:

### **Regolamento Comunale per il godimento in natura dei pascoli del Comune di Palomonte. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10.05.2010.**

#### **Articolo 1**

1. I pascoli ricadenti nella gestione del Comune di Palomonte possono essere concessi in godimento agli abitanti del Comune di Palomonte sotto l’osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

#### **Articolo 2**

1. Ricadono nella regolamentazione al pascolo i pascoli comunali.

#### **Articolo 3**

1. Per regolare l’esercizio del pascolo il Comune individuerà distinte zone pascolive anno per anno.

#### **Articolo 4**

1. L’uso dei beni consiste nel godimento dei pascoli, col numero dei capi di bestiame autorizzati, nelle epoche stabilite dal Comune di Palomonte.

#### **Articolo 5**

1. Il godimento dei pascoli è di norma riservato ai cittadini che abbiano la residenza nel Comune di Palomonte da almeno cinque anni e che svolgano come attività esclusiva o prevalente l’allevamento del bestiame.

#### **Articolo 6**

1. Sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di Palomonte, salvo diversa insindacabile valutazione del Comune nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi di bestiame posseduti dagli allevatori residenti.

#### **Articolo 7**

1. Per gli allevatori residenti nel Comune di Palomonte il godimento dei pascoli è sempre oneroso.
2. L’onere sarà pari a **€. 4,00**, per unità bovina adulta.
3. Il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere in ogni caso superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né per ciascun proprietario potrà essere superiore al numero dei capi che nell’anno risultano dallo stesso denunciati o dichiarati ad altra autorità sanitaria o amministrativa.

#### **Articolo 8**

1. Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono, entro il trenta giugno di ogni anno, presentare apposita domanda al Comune di Palomonte.
2. Nella domanda il richiedente dovrà indicare le sue generalità complete, il suo recapito, la data dalla quale ha acquisito la residenza in Palomonte, allegare fotocopia autenticata del registro di stalla e partita iva.
3. Nella stessa domanda il richiedente dovrà dichiarare di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame e di obbligarci alla puntuale osservanza delle norme del presente regolamento.
4. Per gli equini sarà necessario la marchiatura a fuoco da eseguirsi su tutti gli animali superiori a mesi sei.

#### **Articolo 9**

1. Le domande potranno essere presentate al Comune anche dagli allevatori non residenti nel Comune di Palomonte, solo nel caso in cui il Comune abbia preventivamente riscontrato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento e, di conseguenza, deliberato limiti e modalità di estensione del godimento agli allevatori non residenti.

#### **Articolo 10**

1. Per gli allevatori non residenti la concessione del godimento dei pascoli è sempre onerosa.
2. La somma da pagare è pari a **€. 20,66 per UBA** (Unità Bovina Adulti).

#### **Articolo 11**

1. È fatto assoluto divieto agli allevatori residenti nel Comune di Palomonte di avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune.
2. L'inosservanza del predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, può costituire da solo motivo di reiezione della domanda o di revoca della concessione al fidatario inadempiente.

#### **Articolo 12**

1. Acquisite le domande, il Comune, previo esame delle stesse, delibera l'elenco degli allevatori ammessi al pascolo, del canone annuo da ciascun dovuto e della zona di pascolo assegnata.
2. Con lo stesso atto deliberativo il Comune espone la motivazione di eventuali esclusioni o dinieghi.

#### **Articolo 13**

1. A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata apposita licenza che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti.
2. La licenza indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per il quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata.

#### **Articolo 14**

1. Il canone di fida pascolo dovrà essere pagato in un'unica rata preventivamente al rilascio della licenza, mediante versamento al Comune di Palomonte da effettuarsi sul **c.c.p. n. 18984849** intestato a **"Comune di Palomonte - Servizio Di Tesoreria"**.

#### **Articolo 15**

1. Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente.
2. Il pascolo può esercitarsi così come stabilito dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale di cui alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 – Allegato C, articolo 46.

#### **Articolo 16**

1. Ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo che gli è stata assegnata.

#### **Articolo 17**

1. Tutto il bestiame ammesso al pascolo deve risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento di polizia veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASL.
2. A tal fine il bestiame è soggetto al controllo sia dei predetti servizi veterinari sia del personale all'uopo incaricato dal Comune.
3. I fidatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dal Comune o dai servizi veterinari di volta in volta indicate.

#### **Articolo 18**

1. Nell'ipotesi di ammissione al pascolo di bestiame non appartenenti ad allevatori residenti in Palomonte, detto bestiame dovrà essere preventivamente controllato da parte dei competenti servizi veterinari o dal personale del Comune in appositi punti di controllo bestiame che verranno tempestivamente indicati al Comune.

#### **Articolo 19**

1. Il godimento in natura dei pascoli dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme previste dal presente regolamento, delle direttive e delle indicazioni che di volta in volta verranno fornite dal Comune, nonché di tutte le disposizioni di legge statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'utilizzazione e l'utilizzo dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

#### **Articolo 20**

1. Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 11, il Comune può pervenire, previa audizione dei fidatari interessati, alla revoca della concessione in tutti i casi di accertata grave o reiterata violazione delle norme del presente regolamento.
2. È da considerarsi grave, con riferimento a quanto previsto dal 1° comma, il comportamento di quei fidatari che non rispettano la zona di pascolo loro assegnata.

#### **Articolo 21**

1. Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di € **30,99** ad un **massimo di € 61,98** per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo, qualsiasi violazione al presente regolamento.
2. Si applicano, ove non risultino incompatibili, le norme di cui al Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.
3. Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'Autorità Giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 c.p. o di altri reati.

#### **Articolo 22**

1. Il presente regolamento e le sue eventuali e successive modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste per i regolamenti comunali.

**Considerato** che il Regolamento Regionale 28 Settembre 2017, n. 3 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 del 2 ottobre 2017, ha statuito regole diversamente disciplinate dal Regolamento innanzi evidenziato;

**Visto** in particolare l'art. 126 "pascolo nei terreni pascolivi" del Regolamento Regionale n. 3 del 28 settembre 2017, comma 3 stabilisce che il pascolo tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. può esercitarsi nel periodo dal 01 ottobre al 15 maggio altitudine in cui è compreso questo Comune;

**Ritenuto** doveroso per questa Pubblica Amministrazione procedere all'esame ed alle modifiche ritenute opportune al fine di uniformare il regolamento di che trattasi alla Normativa Regionale dettata dal citato Regolamento n. 3 del 28.09.2017;

**Ritenuto**, altresì, stante la carenza di istanze di utenza rispetto alle superficie disponibili anche al fine di limitare il rischio di incendi delle aree ove non viene praticato il pascolo, estendere la facoltà di esercitare il pascolo ai cittadini residenti che si dedicano ad attività diverse o professionisti in genere detentori di bestiame;

**Ritenuto**, infine, procedere ad apportare, al "REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI PASCOLI DEL COMUNE DI PALOMONTE (SA), approvato con deliberazione di C.C. N. 7 del 10.05.2010 e successive, le variazioni in grassetto evidenziate e riscrivere integralmente l'elaborato nel modo seguente:

### **Regolamento Comunale per il godimento in natura dei pascoli del Comune di Palomonte.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del .....

#### Articolo 1

**1. La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge del 16/6/1927, n. 1766, (Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332), alle L. R. del 17/3/1981, n. 11, ss.mm.ii., alla L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii., nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in esso contenute ed a quanto prescritto dal Piano di Gestione Forestale.**

2. I pascoli ricadenti nella gestione del Comune di Palomonte possono essere concessi in godimento agli abitanti del Comune di Palomonte sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

#### Articolo 2

Ricadono nella regolamentazione al pascolo i pascoli comunali.

#### Articolo 3

Per regolare l'esercizio del pascolo il Comune individuerà distinte zone pascolive anno per anno.

#### Articolo 4

L'uso dei beni consiste nel godimento dei pascoli, col numero dei capi di bestiame autorizzati, nelle epoche stabilite dal Comune di Palomonte.

#### Articolo 5

**Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:**

**a. essere residenti nel Comune di Palomonte;**

- b. essere imprenditore agricolo a titolo principale o prevalente e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;**
- c. non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio.**

#### Articolo 6

Sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di Palomonte, salvo diversa insindacabile valutazione del Comune nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi di bestiame posseduti dagli allevatori residenti.

#### Articolo 7

1. Per gli allevatori residenti nel Comune di Palomonte il godimento dei pascoli è sempre oneroso.
- 2. Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:**
  - a. i bovini in genere;**
  - b. gli equini in genere;**
  - c. gli ovini ed i caprini in genere. Questi ultimi esclusivamente sulle aree dove il pascolo è possibile senza che gli stessi arrechino danno al patrimonio silvo-pastorale dell'Ente. Il pascolo dei caprini in bosco è comunque vietato.**
3. L'onere sarà pari a €. 4,00 **per UBA (Unità Bestiame Adulto).**
4. Il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere in ogni caso superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né per ciascun proprietario potrà essere superiore al numero dei capi che nell'anno risultano dallo stesso denunciati o dichiarati ad altra autorità sanitaria o amministrativa.

#### Articolo 8

1. Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono, dal **1 giugno al 30 settembre** di ogni anno, presentare apposita domanda al Comune di Palomonte.
2. Nella domanda il richiedente dovrà indicare le sue generalità complete, il suo recapito, la data dalla quale ha acquisito la residenza in Palomonte, allegare fotocopia autenticata del registro di stalla e partita iva.
3. Nella stessa domanda il richiedente dovrà dichiarare di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame, **o altra attività esercitata da evidenziare espressamente sull'autorizzazione di esercizio al pascolo**, e di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme del presente regolamento.
4. Per gli equini sarà necessario la marchiatura a fuoco da eseguirsi su tutti gli animali superiori a mesi sei.

#### Articolo 9

Le domande potranno essere presentate al Comune anche dagli allevatori non residenti nel Comune di Palomonte, solo nel caso in cui il Comune abbia preventivamente riscontrato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento e, di conseguenza, deliberato limiti e modalità di estensione del godimento agli allevatori non residenti.

#### Articolo 10

1. Per gli allevatori non residenti la concessione del godimento dei pascoli è sempre onerosa.
2. La somma da pagare è pari a €. 20,66 per UBA (Unità **Bestiame Adulto**).

#### Articolo 11



1. È fatto assoluto divieto agli allevatori residenti nel Comune di Palomonte di avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune.
2. L'inosservanza del predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, può costituire da solo motivo di reiezione della domanda o di revoca della concessione al fidatario inadempiente.

#### Articolo 12

**1. Gli ettari a disposizione del Comune di Palomonte verranno assegnati in base ai seguenti criteri:**

- a. residenza nel Comune di Palomonte;**
  - b. attività principale o prevalente;**
  - c. titolarità di azienda zootecnica iscritta all'ASL;**
  - d. età anagrafica, privilegiando i più giovani;**
  - e. data di presentazione della domanda;**
  - f. residenza in altri comuni della Regione Campania.**
2. Acquisite le domande, il Comune, previo esame delle stesse, **mediante atto gestionale (determina)** l'elenco degli allevatori ammessi al pascolo, del canone annuo da ciascun dovuto e della zona di pascolo assegnata.
  3. Con lo stesso atto il Comune espone la motivazione di eventuali esclusioni o dinieghi.

#### Articolo 13

1. A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata apposita **autorizzazione** che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti.
2. **L'autorizzazione** indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per il quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata.

#### Articolo 14

Il canone di fida pascolo dovrà essere pagato in un'unica rata preventivamente al rilascio della licenza, mediante versamento al Comune di Palomonte da effettuarsi sul c.c.p. n. 18984849 intestato a "Comune di Palomonte - Servizio Di Tesoreria".

#### Articolo 15

1. Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente.
2. Il pascolo può esercitarsi così come stabilito dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale di cui alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 – Allegato C, articolo 46.

#### Articolo 16

Ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo che gli è stata assegnata.

#### Articolo 17

1. Tutto il bestiame ammesso al pascolo deve risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento di polizia veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASL.
2. A tal fine il bestiame è soggetto al controllo sia dei predetti servizi veterinari sia del personale all'uopo incaricato dal Comune.
3. I fidatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dal Comune o dai servizi veterinari di volta in volta indicate.

#### Articolo 18

Nell'ipotesi di ammissione al pascolo di bestiame non appartenenti ad allevatori residenti in Palomonte, detto bestiame dovrà essere preventivamente controllato da parte dei competenti servizi

veterinari o dal personale del Comune in appositi punti di controllo bestiame che verranno tempestivamente indicati al Comune.

#### Articolo 19

Il godimento in natura dei pascoli dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme previste dal presente regolamento, delle direttive e delle indicazioni che di volta in volta verranno fornite dal Comune, nonché di tutte le disposizioni di legge statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'utilizzazione e l'utilizzo dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

#### Articolo 20

1. Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 11, il Comune può pervenire, previa audizione dei fidatari interessati, alla revoca della concessione in tutti i casi di accertata grave o reiterata violazione delle norme del presente regolamento.
2. È da considerarsi grave, con riferimento a quanto previsto dal 1° comma, il comportamento di quei fidatari che non rispettano la zona di pascolo loro assegnata.

#### Articolo 21

1. Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di € 30,99 a un massimo di € 61,98 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo, qualsiasi violazione al presente regolamento.
2. Si applicano, ove non risultino incompatibili, le norme di cui al Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.
3. Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'Autorità Giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 c.p. o di altri reati.

#### Articolo 22

Il presente regolamento e le sue eventuali e successive modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste per i regolamenti comunali.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

### PROPONE DI DELIBERARE

1. La premessa del presente deliberato è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportata;
2. Di modificare e riapprovare il "Regolamento per il godimento in natura dei pascoli del Comune di Palomonte" approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 10.05.2010, come meglio in premessa specificato che avrà il seguente tenore:

# **Regolamento Comunale per il godimento in natura dei pascoli del Comune di Palomonte.**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.     del .....**

## **Articolo 1**

**3. La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge del 16/6/1927, n. 1766, (Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332), alle L. R. del 17/3/1981, n. 11, ss.mm.ii., alla L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii., nonché soggiate all'osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in esso contenute ed a quanto prescritto dal Piano di Gestione Forestale.**

**4. I pascoli ricadenti nella gestione del Comune di Palomonte possono essere concessi in godimento agli abitanti del Comune di Palomonte sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.**

## **Articolo 2**

**Ricadono nella regolamentazione al pascolo i pascoli comunali.**

## **Articolo 3**

**Per regolare l'esercizio del pascolo il Comune individuerà distinte zone pascolive anno per anno.**

## **Articolo 4**

**L'uso dei beni consiste nel godimento dei pascoli, col numero dei capi di bestiame autorizzati, nelle epoche stabilite dal Comune di Palomonte.**

## **Articolo 5**

**Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:**

- a. essere residenti nel Comune di Palomonte;**
- b. essere imprenditore agricolo a titolo principale o prevalente e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;**
- c. non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio.**

## **Articolo 6**

**Sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di Palomonte, salvo diversa insindacabile valutazione del Comune nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi di bestiame posseduti dagli allevatori residenti.**

## **Articolo 7**

**3. Per gli allevatori residenti nel Comune di Palomonte il godimento dei pascoli è sempre oneroso.**

**4. Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:**

**a. i bovini in genere;**

**b. gli equini in genere;**

**c. gli ovini ed i caprini in genere. Questi ultimi esclusivamente sulle aree dove il pascolo è possibile senza che gli stessi arrechino danno al patrimonio silvo-pastorale dell'Ente. Il pascolo dei caprini in bosco è comunque vietato.**

**3. L'onere sarà pari a €. 4,00 per UBA (Unità Bestiame Adulto).**

**4. Il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere in ogni caso superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né per ciascun proprietario potrà essere superiore al numero dei capi che nell'anno risultano dallo stesso denunziati o dichiarati ad altra autorità sanitaria o amministrativa.**

### **Articolo 8**

**1. Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono, dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno, presentare apposita domanda al Comune di Palomonte.**

**2. Nella domanda il richiedente dovrà indicare le sue generalità complete, il suo recapito, la data dalla quale ha acquisito la residenza in Palomonte, allegare fotocopia autenticata del registro di stalla e partita iva.**

**3. Nella stessa domanda il richiedente dovrà dichiarare di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame, o altra attività esercitata da evidenziare espressamente sull'autorizzazione di esercizio al pascolo, e di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme del presente regolamento.**

**4. Per gli equini sarà necessario la marchiatura a fuoco da eseguirsi su tutti gli animali superiori a mesi sei.**

### **Articolo 9**

**Le domande potranno essere presentate al Comune anche dagli allevatori non residenti nel Comune di Palomonte, solo nel caso in cui il Comune abbia preventivamente riscontrato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento e, di conseguenza, deliberato limiti e modalità di estensione del godimento agli allevatori non residenti.**

### **Articolo 10**

**1. Per gli allevatori non residenti la concessione del godimento dei pascoli è sempre onerosa.**

**2. La somma da pagare è pari a €. 20,66 per UBA (Unità Bestiame Adulto).**

### **Articolo 11**

**1. È fatto assoluto divieto agli allevatori residenti nel Comune di Palomonte di avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune.**

**2. L'inosservanza del predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, può costituire da solo motivo di reiezione della domanda o di revoca della concessione al fidatario inadempiente.**

#### **Articolo 12**

**2. Gli ettari a disposizione del Comune di Palomonte verranno assegnati in base ai seguenti criteri:**

- g. residenza nel Comune di Palomonte;**
- h. attività principale o prevalente;**
- i. titolarità di azienda zootecnica iscritta all'ASL;**
- j. età anagrafica, privilegiando i più giovani;**
- k. data di presentazione della domanda;**
- l. residenza in altri comuni della Regione Campania.**

**2. Acquisite le domande, il Comune, previo esame delle stesse, mediante atto gestionale (determina) l'elenco degli allevatori ammessi al pascolo, del canone annuo da ciascun dovuto e della zona di pascolo assegnata.**

**3. Con lo stesso atto deliberativo il Comune espone la motivazione di eventuali esclusioni o dinieghi.**

#### **Articolo 13**

**1. A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata apposita autorizzazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti.**

**2. L'autorizzazione indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per il quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata.**

#### **Articolo 14**

**Il canone di fida pascolo dovrà essere pagato in un'unica rata preventivamente al rilascio della licenza, mediante versamento al Comune di Palomonte da effettuarsi sul c.c.p. n. 18984849 intestato a "Comune di Palomonte - Servizio Di Tesoreria".**

#### **Articolo 15**

**1. Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente.**

**2. Il pascolo può esercitarsi così come stabilito dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale di cui alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 – Allegato C, articolo 46.**

#### **Articolo 16**

**Ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo che gli è stata assegnata.**

#### **Articolo 17**

- 1. Tutto il bestiame ammesso al pascolo deve risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento di polizia veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASL.**
- 2. A tal fine il bestiame è soggetto al controllo sia dei predetti servizi veterinari sia del personale all'uopo incaricato dal Comune.**
- 3. I fidatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dal Comune o dai servizi veterinari di volta in volta indicate.**

#### **Articolo 18**

**Nell'ipotesi di ammissione al pascolo di bestiame non appartenenti ad allevatori residenti in Palomonte, detto bestiame dovrà essere preventivamente controllato da parte dei competenti servizi veterinari o dal personale del Comune in appositi punti di controllo bestiame che verranno tempestivamente indicati al Comune.**

#### **Articolo 19**

**Il godimento in natura dei pascoli dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme previste dal presente regolamento, delle direttive e delle indicazioni che di volta in volta verranno fornite dal Comune, nonché di tutte le disposizioni di legge statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'utilizzazione e l'utilizzo dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.**

#### **Articolo 20**

- 1. Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 11, il Comune può pervenire, previa audizione dei fidatari interessati, alla revoca della concessione in tutti i casi di accertata grave o reiterata violazione delle norme del presente regolamento.**
- 2. È da considerarsi grave, con riferimento a quanto previsto dal 1° comma, il comportamento di quei fidatari che non rispettano la zona di pascolo loro assegnata.**

#### **Articolo 21**

- 1. Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di € 30,99 a un massimo di € 61,98 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo, qualsiasi violazione al presente regolamento.**
- 2. Si applicano, ove non risultino incompatibili, le norme di cui al Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.**
- 3. Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'Autorità Giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 c.p. o di altri reati.**

#### **Articolo 22**

**Il presente regolamento e le sue eventuali e successive modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste per i regolamenti comunali.**

3. Trasmettere copia della presente agli Uffici preposti per la pubblicazione a termini di legge, nonché alla Polizia Municipale ed ai Carabinieri del Gruppo Forestale dello Stato;

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**IL SINDACO**  
Avv. Mariano Casciano

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 12/06/2018

Il Responsabile AREA FINANZIARIA  
ERNESTO CRUOGLIO

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE .

Data 12/06/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
ERNESTO CRUOGLIO



**Letto, sottoscritto:**

**IL SINDACO**  
F.to AVV CASCIANO MARIANO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. DOMENICO IPPOLITO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.  
Dal Municipio lì, .....

**Il Responsabile Area Amministrativa**  
**AMATO GERARDO**

---

## **P U B B L I C A Z I O N E**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio N. 641, nella sede del Comune oggi 21/06/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

**Il Responsabile Area Amministrativa**  
**F.to AMATO GERARDO**

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il \_\_\_\_\_

- dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 T.U. 267/2000;
- decorsi i 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Palomonte, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Area Amministrativa**  
**F.to AMATO GERARDO**